

Commissione Protocolli

Regola n. 14

Informazioni nella stipula di atti di donazione o di atti con provenienza donativa.

Il notaio che venga richiesto di stipulare una donazione, prima di ricevere detto atto, dovrà indagare la volontà delle parti ed informarle sulle conseguenze, anche eventuali, in relazione alle possibili azioni di revocazione e di riduzione, in relazione alla collazione ed alla imputazione ex se, nonché relativamente alle conseguenze sulla circolazione del bene oggetto di donazione e sulla possibilità che sia oggetto di garanzia reale a fronte di contratti di finanziamento.

Il notaio per svolgere adeguatamente detta attività dovrà, in particolare, verificare l'esistenza dell'animus donandi ed assumere informazioni dalle parti :

- 1) sulla esistenza, o meno, di (altri) legittimari del donante;**
- 2) sulla attuale complessiva consistenza patrimoniale del donante e su quella che, presumibilmente, sarà destinata ad ogni singolo legittimario, secondo i desideri del donante stesso;**
- 3) su precedenti donazioni eventualmente già effettuate dal donante, non trascurando le eventuali attribuzioni gratuite non risultanti da formale atto di donazione o formalizzate in diversa forma.**

Tale richiesta di informazioni, se del caso, dovrà essere estesa anche al coniuge.

Dopo aver valutato le notizie fornite dalle parti, e richiesto ogni ulteriore ragguglio ritenuto opportuno in relazione alla specificità del caso sottoposto al suo esame, il notaio dovrà dare le opportune informazioni chiarendo i diritti dei legittimari, il regime giuridico di circolazione dei beni donati ed il diritto di seguito sugli stessi.

Nella sua doverosa opera di informazione il notaio dovrà pure indicare alle parti le problematiche inerenti agli atti di donazione in cui di fatto manchi l'animus donandi.

Approfondita analoga informazione il notaio dovrà dare pure ogni volta che sarà richiesto di ricevere atti aventi ad oggetto beni di provenienza donativa infraventennale o per i quali risulti l'opposizione alla donazione da parte di alcuno dei legittimari.

Nella redazione dell'atto oneroso che abbia oggetto beni con provenienza donativa, il notaio avrà cura di far risultare, anche in forma sintetica, la consapevolezza delle parti sul regime giuridico dei beni di provenienza donativa.

Commento

Quando il notaio viene richiesto della stipula di un atto di donazione o di altro atto avente ad oggetto beni di provenienza donativa, l'indagine della volontà delle parti assume connotazioni specifiche rispetto ad altre fattispecie contrattuali.

Il notaio, quindi, dovrà esperire ogni opportuno accertamento per porre in essere la migliore sistemazione patrimoniale possibile in relazione ad ogni singola concreta situazione sottoposta al suo esame.

La tipologia degli accertamenti e le fonti potranno essere utilmente valutati in relazione alla singola fattispecie. Normalmente potranno essere sufficienti le informazioni assunte dalle parti e quelle desunte dalla documentazione dalle stesse prodotta. Spetterà al notaio stabilire quali altri accertamenti compiere.

Anche l'accertamento dell'animus donandi, seppure di non sempre facile constatazione, dovrà essere oggetto di apposita indagine.

In alcuni casi non sarà un'indagine facile. Altre volte sarà estremamente semplice appurare l'esistenza o meno dell'animus donandi. Si pensi a tutti i casi in cui si voglia solo stipulare un contratto trasferendo un bene senza corrispettivo o senza "apparente" corrispettivo. Si può pensare a tutti i casi di trasferimento di beni in occasione di divorzio o di separazione giudiziale, a molti casi di vitalizio oneroso (che spesso vengono presentati come donazioni modali), alla richiesta di stipulare una donazione, anche se il bene viene pagato, perché tanto il cedente non ha legittimari... Le ipotesi possono essere innumerevoli.

Spesso accade che i coniugi non posseggano i medesimi beni in parti uguali e che abbiano pensato alle attribuzioni ai figli considerando i distinti patrimoni come un unicum. Ecco perché spesso gli accertamenti devono essere estesi anche al coniuge.

Dopo esperiti tutti gli opportuni accertamenti, il notaio darà tutte le informazioni attinenti al caso, ed in particolar modo i casi in cui è possibile la revocazione della donazione, i casi in cui è possibile esperire l'azione di riduzione e le modalità temporali della stessa, il diritto di "seguito" in caso di rivendita, il modo ed i casi di collazione ed imputazione ex se. Non sarà indispensabile dare una informazione completa ed esaustiva nei casi in cui non sia strettamente necessario; per fare un esempio non sarà necessario illustrare i pericoli di una provenienza donativa in tutti i casi in cui questa si sia "consolidata" per il decorso di oltre un decennio dalla apertura della successione (e relativa accettazione dei chiamati) o per mancanza di opposizione e decorso di oltre un ventennio dalla donazione stessa.

Il notaio avrà pure cura di suggerire alle parti la possibilità di rinunciare alla opposizione alla donazione, illustrandone tutti gli aspetti per una migliore circolazione dei beni.

Non si richiedono ulteriori formalità nella redazione dell'atto pubblico, oltre quelle già previste dalla legge, se non quella di far risultare la consapevolezza sul regime giuridico dei beni con provenienza donativa.